



# COMUNE DI RIVA PRESSO CHIERI

Città Metropolitana di Torino  
Settore Polizia Locale e Commercio

ORDINANZA Nr. 44 del 18/11/2025

## VENDITE DI FINE STAGIONE – SALDI INVERNALI ED ESTIVI ANNO 2026

Il Responsabile del Settore

**Vista** la nota della Regione Piemonte riportante prot.n. 19016/A2009C del 14/11/2025, con la quale si comunica che le date di inizio delle vendite di fine stagione invernali ed estivi per il prossimo anno 2026 sono state individuate, come previsto nell'accordo della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome approvato in data 24/03/2011, integrato successivamente nella seduta del 07/07/2016, e nella D.G.R. n. 3-8048 del 12 dicembre 2018, nel seguente modo:

- per i saldi invernali: il primo giorno feriale antecedente l'Epifania e, qualora coincida con il lunedì, l'inizio dei saldi viene anticipato al sabato;
- per i saldi estivi: il primo sabato del mese di luglio.

Pertanto, le date di inizio delle vendite di fine stagione nel 2026 corrispondono:

- per i saldi invernali: 3 gennaio 2026;
- per i saldi estivi: 4 luglio 2026.

**Ritenuto** pertanto di regolamentare le vendite di fine stagione - saldi invernali ed estivi anno 2026;

**Visto** l'art. 15 D.Lgs. 114/98;

**Vista** la L.R. n. 28 del 12 novembre 1999

### Dispone

**Di determinare i periodi:**

- per i saldi invernali: il primo giorno feriale antecedente l'Epifania e, qualora coincida con il lunedì, l'inizio dei saldi viene anticipato al sabato;
- per i saldi estivi: il primo sabato del mese di luglio.

**Pertanto, le date di inizio delle vendite di fine stagione nel 2026 corrispondono:**

- per i saldi invernali: 3 gennaio 2026;
- per i saldi estivi: 4 luglio 2026.

Si specifica, inoltre, che ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 28 del 12 novembre 1999:

- la durata dei saldi è di otto settimane anche non continuative, a partire da tale data;
- l'esercente è vincolato al rispetto delle scansioni così individuate;

**Secondo quanto previsto dall'art. 14 bis, nei trenta giorni antecedenti le vendite di fine stagione sono vietate le vendite promozionali.**

### Informa

Tali disposizioni non si applicano alle vendite disposte dall'Autorità Giudiziaria a seguito di esecuzione forzata;

Gli organi di vigilanza del Comune hanno facoltà di accedere al punto vendita per effettuare i necessari controlli.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

Ai sensi dell'art.3 della legge n.241/1990, avverso il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

- Entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio comunale, al Tribunale Amministrativo Regionale
- Entro 120 giorni dalla notifica, al Presidente della Repubblica.

Riva presso Chieri, 18.11.2025

Il Responsabile dell' Area  
Vigilanza Sorveglianza - Polizia Municipale  
(Luigi d'ANGELO)  
Documento sottoscritto digitalmente  
ai sensi del Decreto Legislativo n. 82/2005